

**La DIREZIONE NAZIONALE ASSOCIAZIONE ITALIANA CULTURA SPORT (AICS) APS**

Premesso che

l'articolo 29 comma 1 del Decreto Legislativo 36/2021, così come modificato dal Decreto Legge 71/2024, convertito con legge 29 luglio 2024, n. 166, ha previsto che una serie di soggetti, tra cui l'AICS in qualità di Ente di Promozione Sportiva, e le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche (ASD/SSD), ad esso affiliate ed iscritte al RASD, "possono avvalersi nello svolgimento delle proprie attività istituzionali di volontari che mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali". Esso prevede inoltre che "Le prestazioni dei volontari sono comprensive dello svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché della formazione, della didattica e della preparazione degli atleti".

Le prestazioni dei suddetti volontari sportivi, secondo quanto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 29, "non sono retribuite in alcun modo, nemmeno dal beneficiario". Esse, pertanto, non possono prevedere l'erogazione di alcun compenso, ma unicamente il rimborso analitico delle spese sostenute e, secondo quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo 29 "sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività sportiva";

considerato che

in alternativa ai rimborsi analitici, ai volontari sportivi, ai sensi del medesimo articolo 29 comma 2, "possono essere riconosciuti rimborsi forfettari per le spese sostenute per attività svolte anche nel proprio comune di residenza, nel limite complessivo di 400 euro mensili, in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti" da una serie di soggetti tra cui l'AICS in qualità di Ente di Promozione Sportiva, purché essi "individuino, con proprie deliberazioni, le tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso."

Ai sensi del medesimo articolo 29 comma 2, "i rimborsi forfettari non concorrono a formare il reddito del percipiente ma concorrono al superamento dei limiti di non imponibilità previsti dall'articolo 35, comma 8-bis del d.lgs. 36/2021" (5.000,00 euro) "e costituiscono base imponibile previdenziale al relativo superamento, nonché dei limiti previsti dall'articolo 36, comma 6" (15.000,00 euro ai fini IRPEF).

Ai sensi del medesimo articolo 29 comma 2, "gli enti eroganti sono tenuti a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo".

Ai sensi del comma 4 del suddetto articolo 29, "Gli enti dilettantistici che si avvalgono di volontari devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi."

Tutto quanto premesso e considerato, al fine di consentire ai soggetti che ne hanno diritto di poter applicare la normativa vigente in materia di volontari sportivi ai sensi del citato articolo 29 del d.lgs. 36/2021, la Direzione Nazionale AICS ha assunto la seguente delibera:

## **1) MANIFESTAZIONI ED EVENTI SPORTIVI RICONOSCIUTI DALL'AICS**

L'AICS, le sue articolazioni territoriali e le sue associazioni e società sportive affiliate, potranno avvalersi di volontari nello svolgimento delle loro attività istituzionali in occasione delle manifestazioni e degli eventi sportivi, compresi quelli formativi e didattici, organizzati dall'AICS stessa e/o dalle sue articolazioni territoriali. Potranno inoltre avvalersi di volontari in occasione delle manifestazioni e degli eventi sportivi, compresi quelli formativi e didattici, organizzati dagli Enti Sportivi Dilettantistici (ESD) affiliati all'AICS e per i quali l'AICS ha concesso la sua autorizzazione. Tutti gli eventi e manifestazioni, inoltre, ai fini della suddetta autorizzazione, devono essere obbligatoriamente caricati sul Registro delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD).

## **2) CHI PUO' SVOLGERE ATTIVITA' DI VOLONTARIATO SPORTIVO**

Possono svolgere attività di volontariato sportivo per le attività riconosciute di cui sopra, e avere diritto ai rimborsi forfettari di spesa di cui all'art. 29 del d.lgs. 36/2021:

- tutti i soggetti tesserati di cui all'art. 25 del d.lgs. 36/2021 e successive modificazioni e integrazioni e al decreto del Ministro per lo Sport e i Giovani del 26 gennaio 2024 e successive modificazioni e integrazioni che, nello svolgimento delle attività sportive organizzate dall'AICS, dalle sue articolazioni territoriali e dagli ESD affiliati, ivi comprese lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti e dei praticanti l'attività sportiva, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;

gli ulteriori soggetti, non tesserati, che, nello svolgimento delle attività sportive organizzate dall'AICS, delle sue articolazioni territoriali e dagli ESD affiliati, ivi comprese lo svolgimento diretto dell'attività sportiva, nonché la formazione, la didattica e la preparazione degli atleti e dei praticanti l'attività sportiva, mettono a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali;

In entrambi i casi, non possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 36/2021 ai volontari che forniscono prestazioni nell'ambito di una professione la cui abilitazione professionale è rilasciata al di fuori dell'ordinamento sportivo e per il cui esercizio devono essere iscritti in appositi albi o elenchi tenuti dai rispettivi ordini professionali.

## **3) QUALI SONO LE ATTIVITA' CHE POSSONO ESSERE SVOLTE DAI VOLONTARI SPORTIVI**

Possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai volontari sportivi di cui al precedente punto 2, che nell'ambito delle attività sportive riconosciute dall'AICS di cui al precedente punto 1, svolgono le seguenti attività:

- svolgimento diretto dell'attività sportiva;
- attività di formazione di tecnici, dirigenti, atleti;
- attività di promozione, assistenza e intrattenimento del pubblico in occasione delle attività sportive riconosciute;
- attività di supervisione, coordinamento e/o organizzazione della gara, dell'evento o della manifestazione sportiva riconosciuta, incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento di tali attività, svolte presso le sedi dove si svolgono le manifestazioni o gli eventi riconosciuti;

- attività di supporto logistico, allestimento e manutenzione delle strutture e degli impianti sportivi e/o ogni altra prestazione utile allo svolgimento dell'attività sportiva riconosciuta, incluse le attività di preparazione collegate allo svolgimento di tali attività presso le sedi dove essi si svolgono
- accompagnatori degli atleti minori e paralimpici/disabili.

#### **4) QUALI SONO LE TIPOLOGIE DI SPESA PER LE QUALI POSSONO ESSERE CORRISPOSTI RIMBORSI FORFETTARI**

Possono essere corrisposti rimborsi forfettari ai volontari sportivi di cui al precedente punto 2, che nell'ambito delle attività sportive riconosciute dall'AICS di cui al precedente punto 1, svolgono le attività di cui al precedente punto 3 e sostengono una o più delle seguenti spese:

- tutte le spese necessarie per consentire la partecipazione del volontario e il corretto svolgimento delle sue prestazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo, vitto, alloggio, spese di trasporto, certificazione medica obbligatoria, materiale e attrezzature sportive);
- tutte le spese inerenti attività necessarie a garantire il regolare svolgimento della manifestazione o dell'evento sportivo riconosciuto (a titolo esemplificativo e non esaustivo, materiale di consumo, spese di manutenzione delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività, spese telefoniche, spese amministrative);.

Il rimborso forfettario è sostitutivo di qualsiasi rimborso di spesa, diretta o indiretta, sostenuta dal volontario sportivo per l'espletamento dell'attività e non è quindi cumulabile con i rimborsi delle spese documentate sostenute in occasione della medesima manifestazione o evento sportivo.

#### **5). ENTITÀ DEL RIMBORSO FORFETTARIO**

Fermi restando i limiti di legge, l'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti, tenendo conto, relativamente alla manifestazione o evento sportivo: del luogo di svolgimento, della durata, della logistica, nonché di ogni altro fattore utile alla congrua quantificazione dell'entità del rimborso in questione.

#### **6) ADEMPIMENTI DEI SOGGETTI EROGANTI IL RIMBORSO FORFETTARIO**

I soggetti eroganti che ai fini del riconoscimento dell'attività sportiva debbono ottenere la prevista autorizzazione di cui al precedente punto 1,

- dovranno richiederla tramite la funzione "Eventi" del programma di tesseramento on line o tramite la funzione "attività" del RASD. .

I soggetti eroganti che si avvalgono di volontari sportivi, devono assicurarli per la responsabilità civile verso i terzi. A tal fine essi:

- dovranno preventivamente tesserare i volontari all'AICS, essendo la tessera base comprensiva di assicurazione per responsabilità civile verso terzi o, se utilizzano volontari non tesserati, dovranno comunque stipulare per essi polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi;

Ai sensi della presente delibera, l'entità del rimborso forfettario è determinata dagli organi dei singoli soggetti eroganti; pertanto essi:

- tramite il loro Organo di Amministrazione, dovranno deliberare in merito all'entità del rimborso forfettario secondo i criteri di cui al precedente punto 5 .

Il limite complessivo del rimborso forfettario è riferito al singolo volontario sportivo e non al soggetto erogante. Inoltre, a differenza del rimborso analitico (a piè di lista) il rimborso forfettario concorre al superamento dei limiti previsti per l'imponibilità ai fini INPS ed IRPEF (rispettivamente 5.000,00 euro ai fini INPS a gestione separata e 15.000,00 euro ai fini IRPEF). Pertanto, all'atto della corresponsione, i soggetti eroganti:

- dovranno acquisire dal volontario un'apposita autocertificazione attestante l'eventuale percezione, nel corso dello stesso mese, di ulteriori rimborsi forfettari erogati per l'attività volontaristica da altri enti e/o organismi sportivi nonché l'eventuale percezione di altri redditi quale lavoratore sportivo o soggetti alla gestione separata dell'INPS.

Infine, i soggetti eroganti:

- sono tenuti a comunicare, attraverso il RASD, i nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno di essi, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo”.